

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna	Matricola	Mensilità	Gennaio 2016
	Contratto	COMPARTO	
	Ruolo	RUOLO SANITARIO	
	Qualifica	COLL.PROF. SANITARIO-INFERMIERE (CAT D)	
C.F.	Data nascita	Inquadram	CATEGORIA D FASCIA 3
Data Assun.	Data cessaz.	Ambito	
Pagamento	BON.ALTR	% P.Time	
IBAN			
1 STIPENDIO BASE 1.769,62 12 INDENNITA VACANZA 15,23 223 FASCIA RETRIBUTIVA 3° 189,91 404 IND.COMUNI 71,53 407 IND.PROF. SPECIFICA 36,15 TOTALE 2.082,44			

**Lettura guidata
della
BUSTA PAGA**

Voce	Descrizione	Inizio	Fine	Quantita'	Unitario	Informativa	Trattenuta	Competenza
Competenze e Trattenute								
1	STIPENDIO BASE			30,00	58,9873			1.769,62
12	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE			0,00	15,23			15,23
25	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0,00	189,91			189,91
223	FASCIA RETRIBUTIVA 3°			30,00	6,3303			189,91
404	IND.COMUNI CONGLOBATE			30,00	2,3843			71,53
407	IND.PROF. SPECIFICA			30,00	1,2050			36,15
1013	SERVIZIO NOTTURNO AD ORE	01/11/15	30/11/15	34,00	2,7140			93,30
1033	INDENNITA DI TURNO (3X8)	01/11/15	30/11/15	13,00	4,4923			58,41
1038	TURNO FESTIVO	01/11/15	30/11/15	3,00	17,8200			53,46
2021	ACC.PROD. COLLETTIVA PERS. INFERM_RN	01/12/15	31/12/15					102,14
7088	TRATTENUTA SINDACALE			1,00	8,0000		8,00	
Trattenute previdenziali								
60001	CPDEL DIP.			0,00	389,7500		1,44	
60201	T.F.S.			2,35	1.660,9520		3,90	
60401	FONDO PREV.CREDITO			0,35	2.389,7500		8,36	
Dati Fiscali								
71001	IRPEF LORDA					528,47		
72001	DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE					84,34		
72801	TOTALE DETRAZIONI					84,34		
73001	IRPEF NETTA				444,1300			444,13
74101	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	01/01/15	31/12/15		28.348,5700			41,59
75101	ADD.COMUNALE RATEIZZATA	01/01/15	31/12/15		28.348,5700			5,45

	Totale	760,67	Totale	2.413,44
		Totale Netto €		1.652,77



INTRODUZIONE	4
ANAGRAFICA	6
COMPETENZE E TRATTENUTE	7
COMPETENZE	8
<i>Stipendio base</i>	8
<i>Assegno Nucleo Familiare</i>	9
<i>Le indennità</i>	10
Indennità Servizio Notturno	10
Indennità turno festivo	10
Indennità art. 44 comma 1.....	11
Indennità art. 44 comma 3	11
Indennità art. 44 comma 4.....	12
Indennità art. 44 comma 5	12
Indennità art. 44 comma 6	12
Indennità art. 44 comma 7	12
Indennità per l'assistenza domiciliare	13
Indennità SERT.....	13
Indennità di rischio di radiazioni	13
<i>Produttività collettiva</i>	14
<i>Fascia retributiva</i>	14
<i>Indennità comuni conglobate</i>	15
<i>Indennità professionale specifica comparto</i>	15
<i>Indennità di coordinamento</i>	15
<i>Eccedenza fascia retributiva</i>	16
<i>Prestazioni aggiuntive</i>	16
<i>Straordinario</i>	17
Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.).....	18
TRATTENUTE	19
<i>Trattenute personali</i>	19
<i>Trattenute previdenziali</i>	19
CPDEL	20
TFS/TFR.....	20
Fondo credito.....	21
<i>Dati fiscali</i>	22



~ 3 ~

Imponibile.....	22
IRPEF lorda	23
Detrazioni.....	23
IRPEF netta	25
Addizionale Regionale rateizzata.....	25
Addizionale Comunale rateizzata	25
<i>Netto a pagare.....</i>	<i>26</i>



INTRODUZIONE

Quando riceviamo la busta paga, la nostra attenzione è subito rapita dalla voce “netto a pagare”. Se la cifra è di nostro gradimento, siamo contenti e aspettiamo il mese successivo; se, invece, la cifra ci delude allora cerchiamo subito le ragioni per cui abbiamo preso così poco andando ad avventurarci nelle varie voci che compongono la nostra busta paga. Arrivati a questo punto, spesso, oltre alla delusione siamo assaliti dalla frustrazione perché capiamo poco o niente di quello che stiamo leggendo.

Questa guida non ha la pretesa di renderci tutti commercialisti all'improvviso, ma di capirci qualcosa in più rispetto a prima. Essa, in alcuni suoi passaggi, è anche complicata, ma nel suo insieme potrebbe costituire un tramite per conoscere un po' di più il nostro lavoro, perché vogliamo o non vogliamo la busta paga è un aspetto importante del nostro lavoro.

La busta paga è un documento che il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore (Legge 4 del 1953) e contiene gli elementi che compongono la retribuzione, oltre ai dati: del datore di lavoro, del dipendente, delle competenze determinate dal CCNL e delle trattenute fiscali e previdenziali. Essa ha validità giuridica e può essere utilizzata in caso di controversia, quindi è molto importante conservarla; i termini per inoltrare tali reclami sono:

- Un anno per gli errori di calcolo;
- Cinque anni per errori di interpretazione delle norme contrattuali e di legge.

Dopo cinque anni i crediti vanno in prescrizione pertanto è



importante non far scadere tali termini per ottenere quanto dovuto.

Il pagamento di quanto non corrisposto va richiesto all'Azienda attraverso il protocollo aziendale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si esprime la propria volontà di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando le voci retributive che si ritengono non percepite.

La prescrizione decorre dalla data di mancata erogazione del singolo elemento retributivo.



ANAGRAFICA

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna	Matricola	Mensilità	Gennaio 2016
	Contratto	COMPARTO	
	Ruolo	RUOLO SANITARIO	
	Qualifica	COLL.PROF. SANITARIO-INFIERMIERE (CAT D)	
C.F.	Data nascita	Inquadram	CATEGORIA D FASCIA 3
Data Assun.	Data cessaz.	Ambito	
Pagamento	BON. ALTRE	% P. Time	
IBAN			
1 STIPENDIO BASE	1.769,62		
12 INDENNITA VACANZA	15,23		
223 FASCIA RETRIBUTIVA 3*	189,91		
404 IND.COMUNI	71,53		
407 IND.PROF. SPECIFICA	36,15		
	TOTALE	2.082,44	

E' la prima parte della busta paga e riporta alcune informazioni sull'identità del dipendente.

In alto a sinistra troviamo il logo dell'Azienda e nei riquadri sottostanti rispettivamente: il codice fiscale del dipendente, la sua data di nascita e la data di assunzione in ruolo (per cui la data di assunzione che compare nel cedolino è quella di entrata in ruolo anche se abbiamo fatto un periodo a tempo determinato in azienda). Subito sotto è riportato l'IBAN del conto corrente in cui versare lo stipendio e la percentuale di part time in caso di contratto a tempo parziale (100% = tempo pieno).

In alto a destra troviamo notizie relative al rapporto di lavoro quali: il tipo di contratto (dirigenza o comparto), il ruolo ricoperto (sanitario, tecnico o amministrativo), la qualifica (infermiere, operatore socio



sanitario, tecnico di laboratorio-radiologia, ecc), l'inquadramento (la carriera orizzontale o fasce che per noi infermieri vanno da un minimo Do ad un massimo D6, DS se coordinatore).

In basso a sinistra troviamo una novità rispetto alla precedente busta paga. Infatti in questa sezione sono riportate le voci fisse dello stipendio cioè quelle voci che non cambiano mai (per cui fino ad un passaggio di fascia o fino a rinnovo contrattuale questa sezione riporterà sempre le stesse cifre).

COMPETENZE E TRATTENUTE

Voce	Descrizione	Inizio	Fine	Quantita'	Unitario	Informativa	Trattenuta	Competenza
Competenze e Trattenute								
1	STIPENDIO BASE			30,00	58,9873			1.769,62
12	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE			30,00	0,5077			15,23
25	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			1,00	23,6900			23,69
223	FASCIA RETRIBUTIVA 3°			30,00	6,3303			189,91
404	IND.COMUNI CONGLOBATE			30,00	2,3843			71,53
407	IND.PROF. SPECIFICA			30,00	1,2050			36,15
1013	SERVIZIO NOTTURNO AD ORE	01/11/15	30/11/15	34,00	2,7440			93,30
1033	INDENNITA DI TURNO (3X8)	01/11/15	30/11/15	13,00	4,4932			58,41
1038	TURNO FESTIVO	01/11/15	30/11/15	3,00	17,8200			53,46
2021	ACC.PROD. COLLETTIVA PERS. INFERM_RN	01/12/15	31/12/15					102,14
7088	TRATTENUTA SINDACALE			1,00	8,0000		8,00	

La parte centrale della nostra busta paga contiene le competenze e le trattenute. Le competenze sono divise in due parti delle quali una fissa (stipendio tabellare + indennità di vacanza contrattuale + fascia retributiva + indennità comuni conglobate + indennità professionale specifica comparto) e una variabile (tutte le indennità + eventuali assegni + produttività collettiva).

Il corpo centrale della busta paga è costituito da 9 colonne e da tante righe quante sono le voci in capitolo.

La prima colonna riporta una serie di codici che non sono importanti



ai fini della lettura.

La seconda colonna riporta la descrizione delle voci, mentre la terza, denominata “inizio” e la quarta denominata “fine”, segnalano il periodo di riferimento della voce. Ad esempio l’”indennità di turno festivo” corrisponde al periodo che va dal 1/11/2015 (nella colonna “inizio”) al 30/11/2015 (nella colonna “fine”) vale a dire i festivi lavorati nel mese di novembre 2015.

La quinta colonna “Quantità” indica il numero di ore o di giorni che deve essere moltiplicato per il valore riportato nella sesta colonna “Unitario” per ottenere le “Competenze” (ciò che ci spetta – nona colonna) o le “Trattenute” (ciò che ci viene sottratto – ottava colonna).

COMPETENZE

Le competenze rappresentano gli emolumenti che percepiamo mensilmente. La somma dei dati riportati nella colonna delle competenze indicano il nostro stipendio lordo.

Concorrono alla formazione delle competenze una serie di voci che andremo a descrivere di seguito.

Stipendio base

E’ lo stipendio base e al momento ammonta a 1851,34 €. Esso è uguale per tutti gli infermieri, indipendentemente dall’anzianità di servizio. Naturalmente per i lavoratori a part-time lo stipendio base è proporzionale alla quantità di part-time svolto. E’ interessante far notare il dato base corrispondente a 61,7113 €, cioè una giornata di lavoro (6



ore) ci rende circa 62 €, poco più di 10 € lordi all'ora di paga base (anche se dovremmo considerare altri fattori che concorrono nel calcolo).

Lo stipendio tabellare (o stipendio base) dovrebbe essere incrementato ad ogni rinnovo contrattuale, cioè ogni 2 anni visto che i rinnovi della parte economica dovrebbero avvenire con tale frequenza; tuttavia se consideriamo lo stipendio base dal 01/01/2003 (cioè quando lo stipendio base ha assunto la forma attuale unendosi all'indennità integrativa speciale che prima di tale data risultava come voce a parte) ad oggi, lo stipendio base è passato da 1502,18 € del 2003 a 1851,34 € con l'ultimo rinnovo contrattuale, un incremento di 349,16 € in 15 anni.... lordi naturalmente.

Assegno Nucleo Familiare

L'Assegno Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall'INPS per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che ne facciano specifica richiesta; esso è stato istituito dal D. Lgs. n.69 del 13 marzo 1988. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (ciò vuol dire che se il coniuge è libero professionista e guadagna più del 30% del guadagno totale della famiglia). L'importo è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare del reddito complessivo familiare dell'anno precedente.

L'assegno viene aggiornato a partire dal 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo, pertanto a luglio di ogni anno deve essere rinnovata la richiesta.

L'assegno nucleo familiare non concorre nella formazione



dell'imponibile per cui non è tassato.

I figli possono essere considerati nel nucleo familiare fino ai 18 anni, poi non possono più essere considerati, indipendentemente dal fatto che percepiscano un reddito o meno. L'assegno può essere percepito in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti.

Le indennità

Indennità Servizio Notturno

Corrisponde al numero di notti fatte due mesi prima della data dello stipendio. Le notti sono conteggiate ad ore (ogni notte corrisponde a 8 ore, dalle 22 alle 6). Al momento si percepiscono 2,74 € per ogni ora notturna. Tale quota di 2,74 € è ferma dal CCNL normativo 2002-2005 ed economico 2002-2003, quindi da circa 15 anni e prima di allora valeva 2,32 € ogni ora notturna lavorata (aumento di 0,42 € all'ora).

Indennità turno festivo

Corrisponde al numero di festivi fatti 2 mesi prima della data dello stipendio.

Al momento si percepiscono 17,82 € per ogni festivo intero, ovvero se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno e 8,91 € per il mezzo festivo.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere comunque corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva.



Anche l'indennità di turno festivo è stata adeguata con il CCNL normativo 2002-2005 ed economico 2002-2003, quindi circa 15 anni fa, prima di allora una giornata festiva intera lavorata aveva un indennizzo di 15,49 €, quindi nel 2003 ci hanno aumentato l'indennità di turno festivo di 2,33 € ogni ora.

Indennità art. 44 comma 1

Corrisponde all'indennità di pronta disponibilità ed ammonta a 20,66 € per ogni 12 ore (1,72 € all'ora). Qualora la pronta disponibilità sia inferiore alle 12 ore, tale indennità è diminuita in proporzione e maggiorata del 10% (ad esempio per 6 ore $20,66 \text{ €} : 2 = 10,33 \text{ €} + 10\% = 11,36 \text{ €}$). La quota di 20,66 € è ferma dal 1990 (adeguata da 17,35 € agli attuali 20,66 € dal D.P.R. n. 384 del 28/11/1990), 28 anni.

Ricordiamo in questa sede che il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni festivi (in quest'ultimo caso si ha diritto ad un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale). In caso di chiamata le ore lavorate sono computate come lavoro straordinario e non possono esserci più di 6 pronte disponibilità in un mese.

Indennità art. 44 comma 3

E' l'indennità percepita dai turnisti. Essa è di 4,49 € per ogni turno effettivamente lavorato purchè vi sia un numero sostanzialmente equilibrato di mattine, pomeriggi e notti nell'arco del mese. Ricordiamo che nel conteggio va considerato il turno e non la giornata lavorata (ad



esempio la notte corrisponde ad 1 indennità anche se si estende su 2 giornate).

Indennità art. 44 comma 4

E' l'indennità percepita dai diurnisti che lavorano sulle 12 ore. Essa corrisponde a 2,07 € ogni giornata lavorata a patto che il numero di mattine ed il numero di pomeriggi siano sostanzialmente equivalenti nell'arco di un mese.

Indennità art. 44 comma 5

E' l'indennità percepita dai coordinatori che operano su un solo turno e corrisponde a 25,82 € mensili.

Indennità art. 44 comma 6

E' l'indennità percepita dagli infermieri che lavorano in posti particolari quali:

- terapie intensive e sale operatorie 4,13 € ogni turno lavorato;
- terapie sub-intensive (individuate dalla Regione) e servizi di nefrologia e dialisi 4,13 € ogni turno lavorato;
- nei servizi di malattie infettive 5,16 € ogni turno lavorato.

Indennità art. 44 comma 7

E' l'indennità percepita dagli operatori sanitari che lavorano nelle terapie intensive e nelle sale operatorie svolgendo il proprio orario di



lavoro su un solo turno. A questi operatori spetta una indennità di 28,41 € ogni mese.

Indennità per l'assistenza domiciliare

Si tratta di una indennità pari a 5,16 € per ogni giornata in cui gli infermieri prestano in via diretta assistenza domiciliare presso l'utente.

L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio o quando giornalmente non vengono erogate prestazioni domiciliari. L'indennità compete anche a coloro che sono chiamati saltuariamente ad effettuare prestazioni di assistenza domiciliare e solo nelle giornate in cui effettuano tali prestazioni.

Indennità SERT

Agli infermieri che lavorano ai SERT spetta una indennità giornaliera pari a 5,16 €.

L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo. L'indennità compete anche a coloro che sono chiamati saltuariamente ad effettuare prestazioni di assistenza al SERT e solo nelle giornate in cui effettuano tali prestazioni.

Indennità di rischio di radiazioni

La norma che è entrata in vigore con il contratto secondo biennio 96/97 è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta per 12 mensilità in misura di 103,29 €. Tale indennità è corrisposta sia ai



tecnici di radiologia e sia al personale diverso dai tecnici ed esposto in modo permanente al rischio radiologico.

Produttività collettiva

La produttività collettiva è legata ad obiettivi aziendali esplicitati nel “Piano delle Azioni”. Mensilmente viene erogato un acconto che varia da azienda ad azienda. La cifra totale è variabile e dipende dalla disponibilità del fondo. Tuttavia la cifra annuale per gli infermieri si aggira attorno alle 1700 €.

Fascia retributiva

Con il CCNL del 07/04/1999 è stato istituito il sistema delle progressioni orizzontali per cui i lavoratori appartenenti ad una categoria possono progredire all'interno della stessa tramite il passaggio di fascia. La fascia superiore si ottiene attraverso un sistema di valutazione che

Fascia di appartenenza	Corrispondenza economica
D0	0 €
D1	70,37 €
D2	134,51 €
D3	198,27 €
D4	262,52 €
D5	328,11 €
D6	409,58 €

ogni azienda adotta a livello decentrato e previo partecipazione a bando aziendale. Tale istituto indica l'importo mensile che spetta al lavoratore relativamente al numero di fascia ad esso attribuito (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ed è corrisposto per 13 mensilità. Ogni categoria ha 6 fasce ad eccezione della D e della DS che ne hanno 7. Il passaggio da una fascia a quella immediatamente successiva dipende dalla disponibilità economica del fondo e viene determinato in sede di contrattazione integrativa aziendale.



Gli importi in tabella sono mensili e sono aggiornati al CCNL firmato il 21 maggio 2018.

Indennità comuni conglobate

Nei contratti antecedenti al 1995 le indennità avevano un importo diverso a seconda delle qualifiche professionali di appartenenza. Gli infermieri percepivano un importo superiore alle altre figure derivante dall'indennità infermieristica (36,15 € in più). Con il CCNL del 7/4/95 tutte le precedenti indennità sono state sostituite da una nuova indennità di pari importo alla somma delle precedenti. Ed è così che nasce l'indennità comune a tutti i lavoratori appartenenti alla stessa categoria di pari importo per tutti, ovvero 71,53 € mensili per 13 mensilità.

Indennità professionale specifica comparto

Dalla comunione delle indennità descritte nel precedente paragrafo gli infermieri perdevano 36,15 € mensili di indennità che ritroviamo qui. L'indennità professionale specifica comparto è, quindi, la parte residua della precedente indennità ed è corrisposta per 12 mensilità (tredicesima esclusa). L'importo annuo ammonta a 433,82 € per una quota mensile di 36,15 €.

Indennità di coordinamento

E' l'indennità mensile corrisposta ai coordinatori. Essa è stata istituita con il CCNL del 20/09/2001 ed è composta da una parte fissa pari a 129,11 € mensili e una parte variabile che va da 0 a 129,11 € mensili.

La parte fissa non è revocabile, mentre la quota variabile è



discrezionale dell'azienda attraverso la contrattazione integrativa aziendale e dipende in larga misura alla complessità del coordinamento svolto. L'indennità è revocabile in caso di valutazione negativa o perdita di funzione.

Eccedenza fascia retributiva

E' anche detta "Assegno ad Personam". Viene corrisposto quando il dipendente passa da una categoria inferiore ad una superiore in seguito ad una selezione interna. In alcuni casi questo passaggio comporta una differenza di stipendio (si passa ad una categoria superiore ma si prendono meno soldi) che viene sopperita dall'assegno ad personam.

Prestazioni aggiuntive

In caso di necessità accertata a coprire posti da infermiere, in assenza di concorsi e dopo autorizzazione della Regione, le aziende possono coprire i posti vacanti riammettendo in servizio infermieri che abbiano cessato volontariamente il loro rapporto di lavoro o assumendo infermieri con contratto a tempo determinato oppure ricorrendo a prestazioni orarie aggiuntive. Queste ultime sono rese al di fuori dell'orario di lavoro e solo ai fini fiscali e contributivi sono assimilabili alla libera professione. Per poter fare prestazioni orarie aggiuntive bisogna essere in ruolo da almeno 6 mesi, non avere limitazioni o prescrizioni anche parziali e non beneficiare nel mese in cui si fa la prestazione aggiuntiva di istituti normativi e contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio. La tariffa oraria è determinata a livello decentrato.

Straordinario

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario hanno quindi carattere eccezionale e devono essere preventivamente autorizzate. Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario per ciascun dipendente non può superare le 180 ore annuali, in limitati casi, non più del 5% del totale dei dipendenti, il limite massimo è 250 ore annuali. Comunque il limite delle ore di straordinario individuali sono concordate da Azienda e Sindacati.

La quota oraria per il compenso del lavoro straordinario si determina con la seguente formula:

$$\frac{\text{Stipendio tabellare} + \text{fascia} + \text{rateo 13 mensilità}}{156}$$

Il valore ottenuto dalla formula viene maggiorato del 15% per il lavoro diurno, del 30% per il lavoro notturno o festivo, del 50% per il lavoro notturno e festivo.

Al momento attuale i valori sono:

Fascia	Tariffa ordinaria	Straordinario diurno	Straordinario notturno o festivo	Straordinario notturno e festivo
D	12,86€	12,86+15%=14,79€	12,86+30%=16,72€	12,86+50%=19,29€
D1	13,35€	13,35+15%=15,35€	13,35+30%=17,36€	13,35+50%=20,03€
D2	13,79€	13,79+15%=15,86€	13,79+30%=17,93€	13,79+50%=20,69€
D3	14,23€	14,23+15%=16,36€	14,23+30%=18,50€	14,23+50%=21,35€
D4	14,68€	14,68+15%=16,88€	14,68+30%=19,08€	14,68+50%=22,02€
D5	15,14€	15,14+15%=17,41€	15,14+30%=19,68€	15,14+50%=22,71€
D6	15,70€	15,70+15%=18,06€	15,70+30%=20,41€	15,70+50%=23,55€



Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.)

E' la retribuzione individuale maturata dai dipendenti assunti prima del 31/12/1988 e conservata a titolo personale. La R.I.A. consisteva, fino al 31/12/1986, in un incremento biennale del 6% dello stipendio base per otto classi (sedici anni) e in successivi incrementi biennali del 2,5% sul valore dell'ottava classe. Nel biennio 87/88 il valore complessivo maturato è stato incrementato di un importo fisso legato alla qualifica di appartenenza. Questo meccanismo di progressione economica è stato definitivamente abrogato dal DPR 384/1990. Comunque coloro che avevano maturato il diritto di percepire la R.I.A. la percepiscono ancora se in servizio.



TRATTENUTE

Le trattenute sono di diverse tipologie: ci sono le trattenute personali, riportate nella sezione precedente, le trattenute previdenziali e le trattenute fiscali.

Trattenute personali

Le trattenute personali sono riferite, appunto, alla persona nel senso che sono trattenute che il dipendente paga perché usufruisce o ha usufruito di qualche servizio. Fanno parte delle trattenute personali:

- la cessione del quinto dello stipendio o un prestito personale
- la trattenuta sindacale che varia da un minimo di 8€ per 12 mensilità del sindacato Nursind ad un massimo dell'1% della parte fissa dello stipendio per 13 mensilità di altri sindacati

Trattenute previdenziali

Trattenute previdenziali							
60001	CPDEL DIP.			8,85	2.389,7500		211,49
60201	T.F.S.			2,50	1.665,9520		41,65
60401	FONDO PREV.CREDITO			0,35	2.389,7500		8,36

Le trattenute previdenziali si compongono di 3 voci visibili in busta paga più altre due che l'Azienda versa e che non compaiono in busta paga. Nel dettaglio:



CPDEL

~ 20 ~

La CPDEL (Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali) è la quota che versiamo mensilmente per la pensione.

L'importo da versare è pari all'8,55% dell'imponibile.

Anche se non compare in busta, l'Azienda versa mensilmente una cifra pari al 23,80% per un totale del 32,35% dell'imponibile. Se consideriamo che mediamente percepiamo un imponibile pari a circa 2.300 € mensili, allora vuol dire che versiamo circa 700 € ($2.300 \times 32,35\% = 744,05$ €) al mese per 13 mensilità per la pensione.

Ciò vuol dire che versiamo circa 9.000 € all'anno e che a fine carriera (40 anni) avremo versato circa 350.000 €.

TFS/TFR

Il trattamento di fine servizio, TFS e il trattamento di fine rapporto, TFR sono i due tipi di indennità previste per i dipendenti pubblici, riconosciute ed erogate alla fine dell'attività lavorativa, a prescindere dal motivo che ne ha determinato la cessazione, quindi se licenziamento, dimissioni o pensionamento.

Il TFS ha natura retributiva e previdenziale mentre il TFR ha natura puramente contributiva. Il TFS spetta ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2000, il TFR, invece, spetta ai dipendenti assunti dal 31 maggio 2000 se a tempo determinato e a partire dal 31 dicembre 2000 se assunti a tempo indeterminato.

La quota trattenuta in busta paga per il TFS è pari al 2,50% dell'80%



dell'imponibile delle voci fisse, a cui bisogna aggiungere un ulteriore 7,10% versato dal datore di lavoro e che non compare in busta paga. Con il TFR l'accantonamento dell'intera cifra è a totale carico del datore di lavoro (9,60%).

In entrambi i casi non è possibile fruire delle norme che permettono di ottenere l'anticipo della liquidazione (così come nel privato). La vecchia riforma pensionistica (legge 335/95) prevedeva questa possibilità, ma i decreti attuativi non sono mai stati emessi dai vari go-vernì che si sono succeduti fino ad oggi.

Schema dei contributi per la pensione		
A carico del lavoratore 8,55%	A carico dell'Azienda 23,80%	TOTALE 32,35%
Schema dei contributi per la liquidazione		
A carico del lavoratore 2,50% - TFS 0% - TFR	A carico dell'Azienda 7,10% - TFS 9,60% - TFR	TOTALE 9,60% TFS e TFR
Contributi per le prestazioni creditizie: 0,35 % a totale carico del dipendente		
N.B. tutte le contribuzioni a carico dell'Azienda non compaiono in busta paga		

Fondo credito

Ogni mese ci viene trattenuto lo 0,35% dell'imponibile per finanziare il fondo che eroga prestiti ai dipendenti (cessione del quinto, mutuo per acquisto casa, piccoli prestiti, ecc.). E' particolarmente interessante segnalare il piccolo prestito che dà la possibilità al dipendente (purchè a tempo indeterminato) di avere un anticipo di 8 mensilità senza dover



produrre alcuna motivazione da restituire in 4 anni con un tasso d'interesse decisa-mente conveniente. Per accedere a tale servizio basta rivolgersi all'ufficio stipendi dell'Azienda.

Dati fiscali

Dati Fiscali							
71001	IRPEF LORDA					528,47	
72001	DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE					84,34	
72801	TOTALE DETRAZIONI					84,34	
73001	IRPEF NETTA				444,1300		444,13
74101	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	01/01/15	31/12/15		28.348,5700		41,59
75101	ADD.COMUNALE RATEIZZATA	01/01/15	31/12/15		28.348,5700		5,45

Quest'ultima parte della busta paga probabilmente è la più complicata, tuttavia cercheremo di spiegarla nel modo più semplice possibile. Sostanzialmente questa parte è formata da cinque voci: imponibile, irpef lorda, detrazioni, irpef netto e le addizionali. Ma vediamole nel dettaglio.

Imponibile

L'imponibile è formato dalla somma delle competenze tranne quelle non prettamente stipendiali quali, ad esempio, l'assegno nucleo familiare e il rimborso della dichiarazione dei redditi. Inoltre per il calcolo dell'irpef lordo bisogna sottrarre anche tutte le voci previdenziali (CPDEL, TFS/TFR e Trattenuta Fondo Credito)

Esempio (da busta paga in copertina):
Totale competenze: 2.413,44
Imponibile lordo: 2.413,44 - 23,69 (Ass. Nucleo Famil.) = 2.389,75
Imponibile ai fini IRPEF: 2.389,75 - 211,49 - 41,65 - 8,36 =
2.128,25
Trattenute
Previdenziali

IRPEF lorda

Dall'imponibile ottenuto in precedenza è possibile calcolare l'irpef lorda attraverso la tabella sottostante.

Scaglione Mensile	Aliquota	Irpef Mensile
Fino a 1.153,85€	23%	265,39€
Da 1.153,85€ a 2.153,85€	27%	270,00€
Da 2.153,85€ a 4.230,77€	38%	789,23€
Da 4.230,77€ a 5.769,23€	41%	630,77€
Oltre 5.769,23€	43%	

Dal nostro esempio, l'imponibile ai fini IRPEF è 2.128,25 €, l'irpef lorda è calcolata nel modo

seguinte:

- il primo scaglione lo prediamo in pieno perché il nostro imponibile è maggiore (2.128,25 maggiore di 1.153,85) per cui pagheremo l'irpef mensile massimo per questo scaglione (265,39€)
- l'eccedente dell'imponibile ($2.128,25 - 1.153,85 = 974,40$) è tassato al 27%, cioè ricade nel secondo scaglione. Così avremo: $974,40 \times 27\% = 263,08$ €;
- L'Irpef lordo sarà dato dalla somma: $265,39 + 263,08 = 528,47$ €

Detrazioni

Sono di 2 tipi, per reddito da lavoro dipendente e per coniuge e/o figli e/o familiari a carico. In entrambi i casi la determinazione è dovuta a delle formule abbastanza complesse che, tutto sommato, non è indispensabile capirle. Il coniuge e/o i figli e/o gli altri familiari sono in carico se nel corso dell'anno precedente hanno prodotto un reddito inferiore a 2.840,51 €. Di seguito le tabelle:

Detrazione per coniuge a carico (Importi annui)

Reddito complessivo	Importo detrazioni
<i>Fino a 15.000 €</i>	$800 - (110 \times \text{reddito complessivo} / 15.000)$
<i>Da 15.001 a 40.000 €</i>	690 €
<i>Da 40.001 a 80.000</i>	$690 \times (80.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$

Detrazione per figli a carico (Importi annui)

<i>Un solo figlio</i>	$800 \times (95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000$
<i>Più figli</i>	$800 \times [(95.000 + 15.000 \times \text{n. figli} - 1) - \text{reddito complessivo}] / (95.000 + 15.000 \times \text{n. figli} - 1)$
Aumenti dell'ammontare base	
<i>Figli minori di 3 anni</i>	800 + 100
<i>Nuclei con oltre 3 figli</i>	800 + 200
<i>Figli portatori di handicap</i>	800 + 300

Detrazione per altri familiari a carico (importi annui)

$$750 \times (80.000 - \text{reddito imponibile}) / 80.000$$

La detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati è rapportata al periodo di lavoro effettivo e scaturisce dalla seguente tabella:

Reddito Complessivo	Importo detrazione
Fino a 8.000 €	1.880,00 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
Da 8.001 € a 28.000 €	$978 + [902 \times ((28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000)] \times (\text{giorni di lavoro} / 365)$
Da 28.001 € a 55.000 €	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000] \times (\text{giorni di lavoro} / 365)$
Oltre 55.000 €	0

IRPEF netta

Per ricavare l'IRPEF netta e, quindi, ciò che effettivamente pagheremo di tasse, basta sottrarre le detrazioni ottenute all'IRPEF lordo (528,47 € - 84,34 € = 444,13 €).

Addizionale Regionale rateizzata

L'addizionale regionale IRPEF è un'imposta istituita nel 1998 ed è lasciata a ogni Regione autonomamente la possibilità di fissare l'aliquota. L'EmiliaRomagna ha distinto le aliquote a seconda del livello di reddito del lavoratore.

L'addizionale regionale viene trattenuta in un numero massimo di 11 rate da gennaio a novembre dell'anno successivo. Qualora il rapporto di lavoro cessi durante l'anno, l'addizionale viene trattenuta in un'unica soluzione.

L'Emilia Romagna per il 2016 ha fissato le seguenti aliquote:

Scaglione di reddito	Aliquota	Importo annuo massimo
Fino a 15.000 €	1,33%	199,50 €
Da 15.000 a 28.000 €	1,93 %	250,90 €
Da 28.000 a 55.000 €	2,03 %	548,10 €
Da 55.000a 75.000 €	2,23 %	446,00 €
Oltre 75.000 €	2,33 %	

Addizionale Comunale rateizzata

Istituita con il D.Lgs. 360/1998, l'acconto (pari al 30% del tributo) si calcola sul reddito imponibile ai fini Irpef dell'anno precedente; l'aliquota è composta da una base determinata dallo Stato e da una maggiorazione stabilita da ogni singolo Comune. L'aliquota da applicare è quella pubblicata,



entro il 20 dicembre dell'anno precedente di applicazione, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle delibere che i Comuni inviano al Ministero stesso.

Le addizionali comunali hanno un aliquota dello 0,8% cui i diversi comuni possono decidere di sommare un'ulteriore percentuale massima dello 0,30%.

L'aliquota da conteggiare è quella deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale all'inizio di ogni anno.

Netto a pagare

	Totale	Totale
	760,67	2.413,44
	Totale Netto €	
	1.652,77	

Rappresenta lo stipendio del mese, ciò che ci viene accreditato in banca.

Il totale netto scaturisce dalla differenza tra le competenze, costituite dalla somma dello stipendio base più tutte le indennità, e le trattenute, sia quelle previdenziali sia quelle fiscali.